



# Comune di Frassino

## Provincia di Cuneo

Via San Rocco n. 4

tel. 0175/976926 fax. 0175976910 e-mail certificata

[frassino@cert.ruparpiemonte.it](mailto:frassino@cert.ruparpiemonte.it); [anagrafe@comune.frassino.cn.it](mailto:anagrafe@comune.frassino.cn.it); [ragioneria@comune.frassino.cn.it](mailto:ragioneria@comune.frassino.cn.it)

[tecnico@comune.frassino.cn.it](mailto:tecnico@comune.frassino.cn.it) [info@comune.frassino.cn.it](mailto:info@comune.frassino.cn.it)

Prot. n. 0000716

Frassino li, 17 6 MAR 2022

### ORDINANZA N.3/2022

#### IL SINDACO

**Vista** la Determina Dirigenziale n.547/A1821A/2022 del 07/03/2022 emessa dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte, con la quale viene revocato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno 08/03/2022, su tutto il territorio del Piemonte, ai fini delle Legge n. 353/2000 e della Legge Regionale n. 15/2018;

**Vista** la Legge Regionale n. 15/2018 "**Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)**", che al comma 2 dell'art. 10 recita: "È vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo";

**Vista** la Legge Regionale n. 3 del 26.02.2020 "**Modifica all'art. 16 della legge regionale 22 gennaio 2019 n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)**", che all'art. 1 riconosce la possibilità ai Sindaci, con propria ordinanza, di concedere una deroga agli abbracciamenti di residui vegetali nel periodo di divieto di alla Legge Regionale n. 15/2018 sopra citata;

**Considerato** che il Comune di Frassino rientra tra i comuni dichiarati montani per i quali, sensi della Legge Regionale n. 3/2020 è concessa una deroga agli abbracciamenti dei residui vegetali per un periodo massimo di 30 gg. anche non continuativi, nel periodo intercorrente tra il 01 novembre e il 31 marzo dell'anno successivo;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

#### DISPONE

**La deroga per gli abbruciamenti dei residui vegetali su tutto il territorio Comunale, così come previsto dalla dall'articolo 10, comma 2 della Legge Regionale 04.10.2018 n 15, con decorrenza dal 18.03.2022 e fino ad eventuale ordinanza di revoca, comunque non oltre il 31.03.2022.**

#### NOTIFICA

Mediante affissione sul sito istituzionale del Comune.

#### COMUNICA

Alla locale stazione dei Carabinieri Forestali di Sampeyre per opportuna conoscenza.

Avverte altresì che il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art 27 co. 3 del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 gg. e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 74 del DPR 495/92.

Nel rispetto degli artt. 3 e 7 della legge 241/90 il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al TAR competente entro 60gg dalla notifica, ovvero dalla conoscenza del provvedimento, ovvero è possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.



IL SINDACO  
(**ELLENA Roberto**)